

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 666 del 15 maggio 2018

Approvazione del bando e delle convenzioni per l'assegnazione dei fondi destinati alla Regione del Veneto con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 468 del 27 dicembre 2017 per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la presente Delibera si approva il bando predisposto dalla Regione del Veneto ai fini dell'erogazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del contributo di cui al proprio Decreto Ministeriale n. 468/2017 per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Si approva altresì lo schema di convenzione, per la successiva sottoscrizione, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto e lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Comuni beneficiari per l'attuazione degli interventi stessi.

Estremi documenti principali:

Art. 1, comma 640, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - D.M. n. 468 del 27 dicembre 2017

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il comma 640 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha disposto, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, l'autorizzazione di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 sul capitolo 7582 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con Direttiva n. 133 dell'11.04.2017, registrata alla Corte dei Conti al n. 1-1814 dell'08.05.17, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ripartito le risorse finanziarie per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica delle quattro ciclovie turistiche ritenute prioritarie, di cui al comma 640 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, mettendo a disposizione per ciascuna delle quattro ciclovie una quota di risorse allocate sul capitolo 7582, per un totale di Euro 4.780.679,60, IVA compresa.

Con decreto n. 468 del 27 dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto di ripartire tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano una somma complessiva di Euro 14.787.683,69 per il cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, di cui al comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, a valere sulle risorse del capitolo 7582 e su residui del capitolo 7533 "Spese per gli intervenienti di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico, spese per le attività inerenti alla redazione ed all'attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale".

Nello specifico, l'art. 3 del citato DM n. 468/2017 definisce le quote spettanti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano suddividendo l'importo complessivo di Euro 14.787.683,69 tra le stesse Regioni e Province Autonome con criteri analoghi a quelli utilizzati nei programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, prevedendo così una quota fissa di 150.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale.

Alla Regione del Veneto viene conseguentemente assegnato un importo pari ad Euro 1.908.724,66 per il cofinanziamento, nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti del contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un programma di interventi predisposto dalla Regione stessa sulla base delle finalità specificate dal medesimo decreto ministeriale n. 468/2017.

Il programma degli interventi predisposto da ciascuna Regione e Provincia Autonoma costituirà l'oggetto di un'apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le singole Regioni e/o Province Autonome proponenti.

L'art. 2 dello stesso DM n. 468/2017 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano beneficiarie del contributo statale potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali presentate dagli Enti locali interessati ad ottenere il cofinanziamento per la progettazione e realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo.

Le tipologie di interventi, come descritti all'art. 4 dal DM n. 468/2017, dovranno riguardare:

- a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
- b. realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti;
- c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili;
- d. creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale.

Le procedure selettive per la formale definizione del programma degli interventi delle Regioni e Province Autonome, da cofinanziare con il contributo statale, non vengono precisamente definite dal medesimo DM n. 468/2017 che si limita invece a definire i criteri sulla base dei quali ogni ente territoriale potrà procedere alla selezione degli interventi da proporre al Ministero.

I criteri di selezione, come indicati nel decreto ministeriale n. 468/2017, sono i seguenti:

- effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;
- efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
- possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale;
- sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili.

Per quanto sopra indicato, ai fini della formale definizione del programma degli interventi della Regione, si ritiene di ricorrere alla procedura concorsuale mediante l'approvazione dell'allegato bando di selezione pubblica, **Allegato A** alla presente quale parte integrante e sostanziale, per l'individuazione degli interventi atti a perseguire gli obiettivi specifici prefissati dal DM n. 468/2017.

Sulla base di quanto previsto dal bando, **Allegato A**, i Comuni interessati al cofinanziamento, con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o Comuni capoluogo, in forma singola, possono presentare non più di una proposta d'intervento, corredata della domanda di ammissione al finanziamento (**Allegato A1**) e relativi allegati (**Allegato A2**, **Allegato A3**, **Allegato A4**), nonché della documentazione amministrativa e tecnica elencata nell'allegato bando, **Allegato A**.

Considerato che il finanziamento statale è erogabile per il programma di interventi presentato dalla Regione nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti del contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Comuni interessati dovranno espressamente indicare le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa di competenza.

Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte d'intervento presentate:

- per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 15/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con i punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;
- per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 15/100), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
- per completamento della rete ciclabile esistente, anche mediante interventi separati ricompresi nel medesimo percorso ciclabile, e la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali per spostamenti casa-lavoro e casa-scuola (massimo 10/100);
- per integrazione dei percorsi ciclabili con altre forme di mobilità sostenibile, quali il trasporto pubblico locale ed il sistema ferroviario, tenendo conto di eventuali collegamenti anche con centri limitrofi, in ambito urbano, e agli itinerari di livello nazionale/europei (massimo 10/100);

- per livello di progettazione (massimo punti 10/100) assegnando priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato;
- per coerenza con la programmazione dell'ente proponente (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del bando, in documenti programmatici dell'ente proponente (Biciplan, Piani urbani della mobilità sostenibile, Piano urbano del traffico);
- per interventi (massimo punti 10/100) che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra Euro 75.000,00 ed Euro 400.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori;
- per maggior quota di cofinanziamento (massimo punti 10/100) con fondi, a carico dall'ente proponente, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività.

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999, e tra quest'ultimi il livello di progettazione.

L'elenco degli interventi in tal modo selezionati rappresenta pertanto il programma degli interventi da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per beneficiare dei contributi di cui al Decreto Ministeriale in argomento.

Il programma degli interventi predisposto costituirà l'oggetto di un'apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto proponente, **Allegato B**, alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

Nell'atto convenzionale vengono regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali, nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

Per i singoli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di una specifica Convenzione tra la Regione del Veneto e i Comuni beneficiari, il cui schema si riporta quale **Allegato C** al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, che ricalca la Convenzione da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **Allegato B**, ad eccezione dell'articolo relativo alle modalità di erogazione del cofinanziamento nel quale vengono recepite le disposizioni normative dell'art. 54 della Legge Regionale n. 27/2003.

Si propone pertanto di approvare gli allegati alla presente, **Allegato A, A1, A2, A3, A4, Allegato B e C**, incaricando il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione degli schemi di Convenzione per l'attuazione degli interventi di cui al programma degli interventi proposto dalla Regione del Veneto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 640, della L. n. 208/2015;

VISTO il D.M. n. 468 del 27 dicembre 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il bando, **Allegato A**, e relativi **Allegati A1, A2, A3 e A4**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la selezione degli interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina da proporre per il cofinanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al DM. n. 468/2017;
3. di approvare lo schema di convenzione, **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione degli interventi di cui al sopracitato **Allegato A**;

4. di approvare lo schema di convenzione, **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Comuni beneficiari del cofinanziamento selezionati con il bando di cui al sopracitato **Allegato A**;
5. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione dei predetti schemi di convenzione;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
7. di dare atto che l'adozione degli atti di impegno di spesa correlati agli interventi di cui trattasi è subordinata all'avvenuta conclusione, da parte della competente Direzione Finanza e Tributi, delle procedure per l'acquisizione delle risorse derivanti dal ricorso all'indebitamento e dell'atto di accertamento correlato;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.